

**L'onorabilità****Requisito per l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi**

Legge 6 giugno 1974, n. 298, regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1071, decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, decreto dirigenziale 25 novembre 2011, n. 291

Il requisito dell'onorabilità deve essere soddisfatto per tutti i tipi di iscrizione all'albo, ed in particolare:

- dall'amministratore unico o dai membri del consiglio di amministrazione per le società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.a.);
- dai soci illimitatamente responsabili della società di persone (tutti i soci della s.n.c., i soci accomandatari nelle s.a.s.),
- dal titolare dell'impresa individuale o familiare;
- dal gestore dei trasporti (persona espressamente incaricata della direzione continuativa ed effettiva dell'attività di trasporto dell'impresa) in qualsiasi tipo di impresa.

Di seguito alcune indicazioni esemplificative e riassuntive di quando una persona possiede l'onorabilità ai sensi delle disposizioni di legge per l'iscrizione all'Albo.

Le persone succitate **non devono trovarsi** nelle condizioni sotto riportate:

è stata dichiarata **delinquente** abituale, professionale o per tendenza oppure sottoposta a **misure di sicurezza** personali o di prevenzione (il foglio di via obbligatorio, l'avviso orale confisca o sequestro dei beni, ecc.);

sia stato sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall'articolo 19 del codice penale (**interdizione da una professione** o da un' arte, interdizione dagli uffici direttivi);

avere riportato, con sentenza definitiva una condanna a pena detentiva per **delitti** di pubblici ufficiali **contro la pubblica amministrazione** (ad. es. peculato, corruzione, abuso di ufficio ecc.) o **reati di falso** o per uno dei delitti di cui agli artt. 416 (**associazione per delinquere**), 416 bis (associazione di tipo mafioso anche straniera), 513 bis (**illecita concorrenza** con minaccia o violenza) art. 589 comma 2 codice penale (**omicidio colposo** commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla sicurezza del lavoro), 624 (**furto**), 628 (**rapina**), 629 (**estorsione**), 630 (**sequestro di persona** a scopo di estorsione o di rapina), 640 (truffa), 641 (**insolvenza fraudolenta**), 644 (**usura**), 648 (**ricettazione**), 648 bis (**riciclaggio**) e 648 ter (**impiego** di denaro, beni o utilità di **provenienza illecita**);

avere riportato, con sentenza definitiva una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui all'articolo 3 legge 20.02.1958, n. 75 (**sfruttamento della prostituzione**), per uno dei delitti di cui alla legge 2.10.1967, n. 895 (**controllo delle armi**), per uno dei delitti di cui agli artt. 73, c. 1 e 74 DPR 9.10.1990, n. 309 (**detenzione e traffico di sostanze stupefacenti** e associazione per traffico di sostanze stupefacenti), il delitto di cui all'art. 189, c. 6 e 7 DLG 30.04.1992, n. 285 (**omissione di soccorso in incidenti stradali**); uno dei delitti di cui all'art. 12 DLG 25.7.1998, n. 286 (**immigrazione clandestina**);

avere riportato, per fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasportatore, con sentenza definitiva, una condanna per: contrabbando di merci, trasporto armi, munizioni, esplosivi, contravvenzione per guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di sostanze stupefacenti

Importante: L'impresa è tenuta a comunicare la perdita del requisito dell'onorabilità **entro 30 giorni** all'albo competente e deve essere riacquistata entro 2 mesi dalla comunicazione. Il **socio** non più onorabile deve essere sostituito entro **trenta giorni dalla comunicazione della perdita del requisito** all'Ufficio competente, il **gestore dei trasporti** non più onorabile deve essere sostituito entro **due mesi** dalla comunicazione della perdita del requisito di onorabilità.

